

ENTI NON COMMERCIALI

Approvato il correttivo del decreto sulla riforma dello sport

di Guido Martinelli

Master di specializzazione

GUIDA ALLA RIFORMA DELLO SPORT

Scopri di più >

Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì, in prima lettura, **il testo del correttivo del D.Lgs. 36/2021**. Il testo, predisposto dagli uffici del dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidato dal Sottosegretario di Stato Valentina Vezzali, si pone nel solco dei **principi contenuti nella legge delega**, la L. 86/2019 e del citato decreto c.d. "Spadafora" e ha l'obiettivo di individuare alcune **soluzioni tecniche per rendere compatibile il riconoscimento dei diritti dei lavoratori dello sport**, previsto dalle norme indicate, con la **sostenibilità** del sistema sport, ancora sotto *choc* per la pandemia e il c.d. "caro bollette".

L'urgenza del provvedimento derivava, anche, da una **giurisprudenza** di Cassazione, consolidatasi a inizio anno, che riteneva **non più percorribile la strada dei compensi sportivi** per come fino ad oggi attraversata.

La novella interviene sia sulle attività sportive professionistiche che dilettantistiche

Per quanto riguarda **l'attività professionistica** la modifica di rilievo è l'utilizzo dell'**apprendistato** e la facilitazione, per le società professionalistiche con fatturati al di sotto di una certa soglia, di una **ridotta pressione fiscale sui contratti sottoscritti dai giovani atleti**.

Importanti novità, invece, per il mondo **dilettantistico**.

Innanzitutto, **a livello statutario deve emergere che l'attività sportiva sia svolta in via principale**; inoltre viene previsto che le Ssd potranno prevedere la **distribuzione fino al cinquanta per cento degli utili prodotti** e, per le società di capitali sportive che gestiscono impianti viene **concesso loro, al fine di poter attirare capitale privato di investimento, di redistribuire fino all'ottanta per cento degli utili prodotti**.

Viene identificata la figura del **volontario**, creando un parallelo simmetrico con la riforma del terzo settore, che è soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del **mero**

rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Viene prevista **una tassazione con ritenuta a titolo di imposta per i premi unilateralmente riconosciuti agli sportivi dilettanti**, non programmati e legati all'alea del risultato, senza che questa, non avendo appunto natura retributiva, incida sugli scaglioni di reddito dei percipienti.

Vengono "reintegrati" tra i soggetti sportivi le cooperative sportive e tutti gli enti del terzo settore, indipendentemente da quale sia la loro natura giuridica.

Pertanto le attuali **cooperative** sportive potranno continuare ad operare anche il prossimo anno mentre la novità potrà essere l'ingresso, nel mondo dello sport, di nuovi soggetti giuridici come potrebbero essere, ad esempio, **le fondazioni**.

Vengono identificate le figure di lavoratori sportivi che debbono essere tesserati per svolgere un'attività riconosciuta come tale dalla Federazione o dall'ente affiliante di riferimento e remunerata. Solo costoro, unitamente ai c.d. amministrativi-gestionali rientrano tra i **soggetti** a cui si applica la **nuova disciplina**. Pertanto nei confronti di risorse quali quelle dedicate alla custodia, alla guardiania, alla manutenzione, al marketing, alla animazione, ai posti di ristoro e agli *shop* all'interno degli impianti sportivi si applicheranno le **norme ordinarie dei rapporti di lavoro**.

Ove l'importo non superasse i cinquemila euro annui, stante la marginalità del compenso, la corresponsione non produrrà reddito e obblighi dichiarativi e previdenziali, salvo l'invio della certificazione unica.

Sopra i cinquemila euro si dovrà porre il problema della classificazione del rapporto. Se questo richiederà un **impegno inferiore alle 18 ore settimanali**, al netto della prestazione agonistica, la prestazione si presumerà di **collaborazione coordinata e continuativa**, in caso di impegno superiore potrà essere, a seconda della tipologia del rapporto, subordinata, autonomo o cococo. Da questo punto di vista, ad avviso dello scrivente, grande importanza potrà essere assegnata alla **certificazione dei contratti di lavoro espressamente prevista dall'articolo 25, comma 3, del decreto in esame**.

Comunque, in tutti i casi, **le ritenute previdenziali scatteranno dai 5.000 euro in su mentre quelle fiscali dai 15.000 euro in su. In caso di collaborazione coordinata e continuativa le ritenute contributive saranno per due terzi a carico del sodalizio e per un terzo a carico dello sportivo**

Gli adempimenti di detti rapporti di lavoro saranno facilitati dall'utilizzo del **nuovo registro delle attività sportive che servirà da interfaccia con le altre amministrazioni**.

Viene prevista l'abrogazione del vincolo a partire dal 1° luglio del prossimo anno e viene data possibilità, ai pubblici dipendenti, se autorizzati dalla amministrazione di appartenenza, di **stipulare contratti di lavoro sportivo**.

I contributi previdenziali per i contratti di lavoro sportivo autonomo per i primi cinque anni sono calcolati sul 50% del compenso.

Viene mantenuta la figura degli amministrativo-gestionali, che avranno una **disciplina analoga a quella dei lavoratori sportivi**.